



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LVII Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 210 del 16 gennaio 2013

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio – educativi per la prima infanzia)"

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca		✓	17 - Mantovani Massimo	✓	
2 - Bottini Lamberto	✓		18 - Marini Catuscia		✓
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
4 - Brega Eros		✓	20 - Monacelli Sandra	✓	
5 - Brutti Paolo	✓		21 - Monni Massimo	✓	
6 - Buconi Massimo	✓		22 - Nevi Raffaele	✓	
7 - Carpinelli Roberto	✓		23 - Riommi Vincenzo		✓
8 - Cecchini Fernanda	✓		24 - Rometti Silvano		✓
9 - Chiacchieroni Gianfranco	✓		25 - Rosi Maria	✓	
10 - Cirignoni Gianluca		✓	26 - Rossi Gianluca	✓	
11 - De Sio Alfredo		✓	27 - Smacchi Andrea	✓	
12 - Dottorini Olivier Bruno	✓		28 - Stufara Damiano	✓	
13 - Galanello Fausto	✓		29 - Tomassoni Franco	✓	
14 - Goracci Orfeo	✓		30 - Valentino Rocco Antonio	✓	
15 - Lignani Marchesani G. Andrea	✓		31 - Zaffini Francesco	✓	
16 - Locchi Renato	✓				

PRESIDENTE: Damiano STUFARA

CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto GALANELLO

L'ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 210 del 16 gennaio 2013

LEGGE REGIONALE - "Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio – educativi per la prima infanzia)"

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30;

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1117 del 24 settembre 2012, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 3 ottobre 2012 e assegnato in pari data per competenza, in sede redigente, alla III Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento suddetto, concernente: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio – educativi per la prima infanzia)" (ATTO N. 999);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO l'articolo 39, comma 5, lettera a) e l'articolo 30 del Regolamento interno;

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

UDITA la relazione della III Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Presidente Massimo Buconi (ATTO N. 999/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 15 voti favorevoli e n. 9 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

– di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio – educativi per la prima infanzia)", composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

Art. 1 (Integrazione alla l.r. 30/2005)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), sono inseriti i seguenti commi:

"7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.

7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non superiore a tre anni, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza."



Art. 2

(Norma di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, la ricognizione delle autorizzazioni al funzionamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, è effettuata dai Comuni entro il 31 marzo 2013.

L'Estensore

**Il responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
permanente ed ai Comitati**

Rosanna Montanucci

**Il Dirigente Responsabile
del Processo Legislazione**

Dr. Fabio Piergiovanni